



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO di ATENEO

I. IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 1 – Definizione

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBdA) dell'Università degli Studi di Torino è l'insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. Il SBdA comprende strutture tecniche e amministrative, responsabili della realizzazione dei servizi, e organi responsabili di fornire deliberazioni e linee di indirizzo a supporto delle decisioni di gestione. Nel SBdA si distingue tra biblioteche, come strutture dotate di fondi bibliografici, e servizi bibliotecari, espressione con cui si denotano l'insieme delle attività svolte per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Finalità

1. Il SBdA partecipa secondo le proprie specificità all'erogazione di servizi d'integrazione e di supporto per la didattica, la ricerca e la terza missione; promuove lo sviluppo di servizi innovativi.
2. Il SBdA ha, in particolare, lo scopo di assicurare, in modo coordinato ed organizzato, a favore della propria comunità di utenti:
 - a. la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto, sia cartaceo che online;
 - b. l'accesso all'informazione, nonché il suo trattamento e diffusione, con riguardo sia alle risorse possedute localmente sia a quelle remote;
 - c. il monitoraggio dell'uso delle risorse bibliografiche, la formazione e la consulenza riguardo all'utilizzo delle medesime e alla competenza informativa degli utenti, il supporto alla valutazione della ricerca;
 - d. l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte degli utenti svantaggiati.
3. Il SBdA promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
4. Per il raggiungimento degli scopi indicati, il SBdA partecipa ad associazioni, reti e consorzi, sia locali sia nazionali e internazionali, che perseguono, in particolare, obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità e di efficacia dei servizi.

Art. 3 – Utenti

1. Gli utenti del SBdA si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.

2. Sono utenti interni i docenti e ricercatori dell'Ateneo, inclusi quanti svolgano a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo e, in particolare, gli afferenti temporanei di cui ai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti; gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Torino; il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Torino, gli studenti e il personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo che afferiscano ad Istituzioni mediche, scientifiche e culturali con cui l'Università di Torino abbia stipulato specifiche convenzioni che prevedano esplicito riferimento ai servizi bibliotecari.
3. Sono ammessi alla fruizione dei servizi bibliotecari come utenti esterni tutti coloro che per motivi di studio o di ricerca vengono accreditati direttamente dalle Biblioteche; il personale dell'Ateneo torinese in quiescenza; gli ex-alunni; gli studenti e il personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo che afferiscano ad istituzioni mediche, scientifiche e culturali con cui l'Università di Torino abbia stipulato specifiche convenzioni che non prevedano esplicito riferimento ai servizi bibliotecari.
4. Gli utenti esterni accreditati accedono ai servizi e alle risorse elettroniche acquisite dall'Ateneo in conformità con le direttive della Direzione responsabile dei sistemi informativi di Ateneo, il titolo IV del presente regolamento, i regolamenti interni approvati dai Consigli di Biblioteca e, nello specifico per le risorse elettroniche, le licenze di uso sottoscritte dall'Ateneo.
5. Gli utenti che non possono essere accreditati sono ammessi alla consultazione in sede e alla partecipazione alle attività culturali e di terza missione rivolte dal SBdA al territorio.

II. SERVIZI BIBLIOTECARI

Art. 4 – Organizzazione dei servizi bibliotecari

1. I servizi bibliotecari sono assicurati da una Direzione, che opera seguendo le linee generali di indirizzo espresse dal Comitato Direttivo del SBdA e dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. I servizi, a seconda della loro tipologia, sono organizzati in modo specifico distinguendo tra i servizi erogati nelle biblioteche che fanno parte del SBdA e i servizi di Ateneo.

Art. 5 – Poli bibliotecari e Aree dei servizi bibliotecari di polo

1. I Poli bibliotecari sono composti da più biblioteche, di norma dipartimentali, oppure da un'unica Biblioteca Interdipartimentale di Polo, in accordo con le disposizioni organizzative dell'Ateneo, come riportato nella Tabella in calce al presente Regolamento, aggiornata regolarmente in funzione dell'organizzazione effettiva del Sistema.
2. Le Aree dei servizi bibliotecari di Polo assicurano il funzionamento delle Biblioteche e l'erogazione dei servizi, nel rispetto delle carte dei servizi e dei regolamenti del SBdA e delle Biblioteche; inoltre:
 - a) curano la tutela del patrimonio bibliografico, l'armonizzazione e il coordinamento dei servizi al pubblico delle Biblioteche afferenti al Polo;
 - b) curano, seguendo le indicazioni dei Consigli di Biblioteca, lo sviluppo delle collezioni, in modo armonico e secondo le necessità delle comunità di ricerca, coordinandosi con il SBdA nel suo complesso;
 - c) nell'ambito delle linee d'indirizzo del SBdA, sviluppano progetti innovativi per la gestione dei servizi, la valorizzazione e cura delle collezioni promuovendo la collaborazione tra Biblioteche afferenti a Poli affini.

Art. 6 – Servizi di Ateneo del SBdA

1. La Direzione competente per i servizi bibliotecari assicura al SBdA, con propri uffici o altre specifiche strutture, servizi di interesse generale, qui denominati servizi di Ateneo, e in particolare le seguenti funzioni:
 - a. il coordinamento e lo sviluppo delle collezioni di Ateneo, armonizzandole con quelle delle Biblioteche di Dipartimento e delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo e con le proposte dei Consigli Bibliotecari di Polo e dei Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo, secondo le esigenze delle diverse aree disciplinari;
 - b. una stabile attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti dalle Biblioteche, in collaborazione con le aree dei servizi bibliotecarie di polo;
 - c. la verifica e misurazione dell'utilizzo delle collezioni digitali, anche in rapporto alle risorse impiegate, secondo standard qualitativi e quantitativi;
 - d. la gestione del Polo SBN UTO (Polo catalogafico della Ricerca) e dei servizi bibliografici digitali.
2. La Direzione assicura inoltre i seguenti servizi di Ateneo:
 - a. cura e promuove lo sviluppo dei servizi bibliotecari di Ateneo, con particolare attenzione alla collaborazione tra le diverse Aree dei servizi bibliotecari, nonché all'innovazione tecnologica e dei servizi, secondo logiche di integrazione dei servizi e di valorizzazione e ottimizzazione delle risorse;
 - b. contribuisce per competenza alla preparazione e all'esecuzione degli appalti di Ateneo relativi agli acquisti di materiale bibliografico e dei servizi di interesse per le Biblioteche;
 - c. collabora con la Direzione competente nella predisposizione di piani di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario, in considerazione delle effettive esigenze, assicurando un equo accesso alle opportunità di formazione e rispettando criteri di equilibrio tra le diverse strutture.

III. ORGANI

Art. 7 – Organi del SBdA

1. Sono organi del SBdA:
 - a. Il Presidente del Comitato Direttivo;
 - b. Il Comitato Direttivo;
 - c. I Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo;
 - d. I Consigli Bibliotecari di Polo.

Art. 8 – Organi delle Biblioteche

1. Sono organi delle Biblioteche:
 - a. il Presidente della Biblioteca;
 - b. la Commissione di Biblioteca;
 - c. nelle Biblioteche Interdipartimentali di Polo articolate in Sezioni, le Commissioni di Sezione.

Art. 9 – Il Presidente del Comitato Direttivo

1. Il Presidente del Comitato Direttivo è il delegato del Rettore al SBdA; laddove non esista il delegato, è un docente dell'Università di Torino indicato dal Rettore.

2. Il Presidente del Comitato Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, di cui formula l'ordine del giorno;
 - b. definisce, in accordo con il Comitato Direttivo, le politiche di sviluppo del SBdA coordinandole con le politiche generali dell'Ateneo, con le politiche relative agli archivi e ai musei dell'Ateneo, con le politiche culturali territoriali, e dà indirizzi per la loro realizzazione;
 - c. cura il rapporto con gli organi di governo dell'Ateneo e con i soggetti esterni, pubblici e privati, sulla base delle linee di indirizzo e di gestione definite dal Comitato Direttivo;
 - d. elabora, in collaborazione con il Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari, una relazione annuale sullo stato del SBdA che presenta, sentito il Comitato Direttivo, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo costituisce l'organo di indirizzo e di programmazione strategica del SBdA.
2. Il Comitato Direttivo è composto da:
 - a. i Presidenti dei Consigli Bibliotecari di Polo e delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo;
 - b. un membro del Senato Accademico, designato dallo stesso;
 - c. un membro del Consiglio di Amministrazione, designato dallo stesso;
 - d. due rappresentanti del personale bibliotecario, eletti dal personale bibliotecario tecnico-amministrativo delle Aree dei servizi bibliotecari;
 - e. due studenti indicati dal Consiglio degli studenti.
3. Partecipano altresì alle sedute del Comitato Direttivo senza diritto di voto:
 - a. il Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari;
 - b. i responsabili delle Aree bibliotecarie della sua Direzione o loro delegati.
4. I rappresentanti del personale bibliotecario durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
5. Il Comitato Direttivo esprime pareri e formula proposte nei confronti degli organi accademici e sulle questioni di interesse generale riguardanti il SBdA. In particolare il Comitato:
 - a. propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze la ripartizione, in base a opportuni criteri, del fondo di finanziamento ordinario assegnato alle biblioteche e degli eventuali altri fondi da ripartirsi tra le strutture del SBdA;
 - b. esprime parere sulle risorse di budget dedicate al SBdA, sentito il Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari;
 - c. esprime parere, sentito il Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari e il Responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Ateneo del SBdA, sulle proposte di adesione a gare e contratti nazionali per l'acquisto di risorse bibliografiche.
6. Il Comitato Direttivo, inoltre:
 - a. definisce, su proposta del Presidente, le politiche di sviluppo del SBdA e dà indirizzi per la loro realizzazione;
 - b. propone progetti, convenzioni e collaborazioni esterne nell'ottica della valorizzazione del patrimonio, del potenziamento dei servizi e dell'apertura al territorio;

- c. vigila sul funzionamento del SBdA e delle sue singole strutture, con particolare attenzione alla loro efficacia come strumento a supporto della didattica, della ricerca e della Terza missione;
 - d. approva la carta dei servizi del SBdA, articolata in servizi di Ateneo e servizi delle biblioteche, e ne garantisce l'aggiornamento ogni qual volta sia necessario;
 - e. definisce modelli e linee guida per i regolamenti e le carte dei servizi delle Biblioteche del SBdA, con particolare attenzione alla omogeneità e coerenza dei servizi e alla diffusione di buone pratiche;
 - f. approva le modifiche al Regolamento del SBdA da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
 - g. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.
7. Il Comitato Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, oppure quando almeno 1/3 dei membri ne facciano motivata richiesta scritta.
 8. Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare altro personale della Direzione competente per i servizi bibliotecari, con funzioni di supporto.

Art. 11 – I Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo

1. I Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo sono composti:
 - a. ove la Biblioteca sia articolata in sezioni, dai Presidenti delle rispettive Commissioni; altrimenti da un pari numero di docenti per ciascun Dipartimento aderente, designati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;
 - b. da uno oppure due rappresentanti del personale bibliotecario, in funzione della dimensione della Biblioteca;
 - c. da uno o più rappresentanti degli studenti, in funzione della complessità della Biblioteca;
 - d. da eventuali altri componenti definiti nel regolamento della Biblioteca.
2. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, il responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo.
3. I rappresentanti del personale bibliotecario durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente della Biblioteca è eletto all'interno del Consiglio, tra la componente docente. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, di cui formula l'ordine del giorno; rappresenta a fini scientifici la biblioteca e cura i rapporti con istituzioni e organi accademici ed enti la cui attività possa interessare il funzionamento della Biblioteca; vigila sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio; comunica al Consiglio le linee elaborate dal SBdA e ne favorisce l'attuazione; presenta annualmente al Consiglio, in collaborazione con il responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo, una relazione sulle attività e la condizione della biblioteca.
6. Il Consiglio programma annualmente e coordina:
 - a. le spese per l'acquisto del materiale bibliografico relativo alle proprie aree disciplinari di riferimento, deliberando sull'eventuale ripartizione delle risorse assegnate alle aree scientifiche o alle sezioni e sui criteri per l'accettazione delle proposte di acquisto;
 - b. le spese destinate alla conservazione del patrimonio librario esistente, tenendo conto delle proposte del responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;
 - c. le spese generali di funzionamento;

- d. le politiche di revisione delle raccolte, approvando gli elenchi per lo scarto di materiale bibliografico non più fruibile o non rilevante.
7. Il Consiglio inoltre:
- a. determina gli obiettivi strategici, funzionali e culturali della Biblioteca, in modo coordinato con le biblioteche dei Poli disciplinari affini;
 - b. adotta la Carta dei servizi della Biblioteca e ne approva i regolamenti;
 - c. sovrintende alle decisioni in merito allo sviluppo delle collezioni, cartacee e digitali, nonché monitora il livello dei servizi, secondo le esigenze delle comunità di utenti, e l'utilizzo delle risorse assegnate alla Biblioteca;
 - d. formula linee d'indirizzo, pareri e raccomandazioni riguardanti sia le attività a contatto diretto con gli utenti sia le attività di gestione bibliotecaria;
 - e. stabilisce indirizzi per la programmazione annuale dell'erogazione dei servizi;
 - f. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.
8. Nelle Biblioteche Interdipartimentali di Polo articolate in sezioni, per ogni sezione è istituita la rispettiva Commissione, con funzioni consultive. La Commissione di Sezione è composta da almeno tre docenti (professori o ricercatori), fra i quali è eletto il Presidente, e dura in carica tre anni. I docenti sono indicati dai Consigli dei Dipartimenti interessati, secondo corrispondenze specificate nel regolamento della Biblioteca.

Art. 12 – Le Commissioni di Biblioteca

1. Nelle altre Biblioteche è costituita una Commissione di Biblioteca, composta:
 - a. da un numero di docenti non inferiore a due e non superiore a sei, designati dal relativo Consiglio di Dipartimento in funzione delle aree disciplinari interessate;
 - b. da un rappresentante degli studenti;
 - c. da eventuali altri componenti definiti nel regolamento della Biblioteca.
2. Partecipa altresì senza diritto di voto il referente della Biblioteca, se vi è, altrimenti il responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo o un suo delegato.
3. La Commissione elegge il Presidente della Biblioteca tra i docenti che ne fanno parte. Il Presidente fa parte del Consiglio Bibliotecario di Polo per la durata del suo mandato.
4. Nel caso di più Biblioteche riferite a un medesimo Dipartimento, la Commissione può essere unificata. In tal caso, le previste funzioni della Commissione e del Presidente sono svolte, ove possibile, in modo unificato.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, di cui formula l'ordine del giorno; rappresenta a fini scientifici la Biblioteca; vigila sull'attuazione degli indirizzi della Commissione; comunica alla Commissione le linee elaborate dal SBdA e ne favorisce l'attuazione; prepara annualmente, in collaborazione con l'eventuale referente della Biblioteca, una relazione sulle attività e la condizione della biblioteca.
6. La Commissione di Biblioteca approva i regolamenti della Biblioteca; programma annualmente e coordina:
 - a. le spese per l'acquisto del materiale bibliografico relativo alle proprie aree disciplinari di riferimento, deliberando sull'eventuale ripartizione delle risorse assegnate alle aree scientifiche e sui criteri per l'accettazione delle proposte di acquisto;
 - b. le spese destinate alla conservazione del patrimonio librario esistente, tenendo conto delle proposte del referente della Biblioteca o, secondo quanto disposto al comma 2, del responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;
 - c. le politiche di revisione delle raccolte, approvando gli elenchi per lo scarto di materiale bibliografico non più fruibile o non rilevante.

7. La Commissione di Biblioteca si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno due componenti.
8. La Commissione di Biblioteca dura in carica tre anni.

Art. 13 – I Consigli Bibliotecari di Polo

1. Il Consiglio Bibliotecario di Polo è costituito in ogni Polo bibliotecario che comprenda più biblioteche, secondo quanto previsto all'art. 5, ed è composto da:
 - a. i Presidenti delle Biblioteche afferenti al Polo;
 - b. uno oppure due rappresentanti del personale bibliotecario, in funzione della dimensione del Polo;
 - c. due rappresentanti degli studenti dei Dipartimenti le cui Biblioteche afferiscono al Polo, nominati dai rappresentanti degli studenti nei relativi Consigli.
2. Partecipano altresì alle sedute, senza diritto di voto, il responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo e, ove esistano, i referenti delle Biblioteche afferenti al Polo.
3. Il Consiglio elegge il Presidente tra i docenti che ne fanno parte. Il Presidente fa parte del Comitato Direttivo del SBdA per la durata del suo mandato.
4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, di cui formula l'ordine del giorno; vigila sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio; comunica al Consiglio le linee elaborate dal SBdA e ne favorisce l'attuazione; presenta annualmente al Consiglio, in collaborazione con il responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo, una relazione sulle attività e la condizione delle biblioteche del Polo.
6. Il Consiglio Bibliotecario di Polo:
 - a. determina gli obiettivi strategici, funzionali e culturali delle biblioteche di Dipartimento afferenti al Polo, in modo coordinato tra le biblioteche dello stesso Polo, nonché trasversalmente con le biblioteche dei Poli disciplinari affini;
 - b. adotta la Carta dei servizi delle Biblioteche del Polo;
 - c. sovrintende al coordinamento dello sviluppo delle collezioni, cartacee e digitali, e dei servizi di Polo secondo le esigenze delle comunità di utenti, le proposte del Responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo e le risorse assegnate alle Biblioteche afferenti al Polo;
 - d. formula linee comuni d'indirizzo, pareri e raccomandazioni riguardanti sia le attività a contatto diretto con gli utenti sia le attività di gestione bibliotecaria;
 - e. stabilisce indirizzi per la programmazione annuale dell'erogazione dei servizi;
 - f. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.

IV. REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

Art. 14 – Accesso ai servizi

1. I servizi offerti dalle Biblioteche del SBdA sono rivolti primariamente agli utenti, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, nonché ai Dipartimenti interessati e alle altre strutture di didattica e ricerca.
2. Le modalità di fruizione ed erogazione dei servizi sono differenziate in base alle categorie di utenti definite dall'art. 3 del presente Regolamento. I servizi sono armonizzati e coordinati tra le Biblioteche afferenti a uno stesso Polo e a Poli disciplinariamente affini.

3. I servizi vengono erogati sulla base di carte dei servizi e regolamenti interni approvati dai competenti organi delle Biblioteche, in conformità con le disposizioni del presente regolamento e secondo eventuali schemi e linee guida approvati dal Direttivo del SBdA.
4. L'accesso alle Biblioteche è libero per gli utenti interni ed esterni.
5. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche può essere richiesto agli utenti interni di dimostrare il proprio status, agli utenti esterni la carta di identità o un documento equipollente.

Art. 15 – Comportamento degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in special modo quelle dei regolamenti interni delle Biblioteche. In particolare è vietato:
 - a. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca;
 - b. sottrarre libri, documenti e/o attrezzature della Biblioteca;
 - c. fare segni o scrivere sui libri e documenti della Biblioteca;
 - d. disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
 - e. fare uso del cellulare all'interno delle sale di lettura e consultazione;
 - f. consumare cibi e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione;
 - g. fumare e fare uso di dispositivi elettronici per il fumo;
 - h. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
 - i. accedere ai depositi librari, salvo specifica autorizzazione temporanea;
 - j. manomettere componenti hardware e software dei computer della Biblioteca.
2. Le sanzioni sono stabilite dai regolamenti interni delle Biblioteche.

Art. 16 – Servizi

1. In tutte le Biblioteche sono erogati almeno i seguenti servizi:
 - a. lettura e consultazione in sede;
 - b. accesso ad Internet, previa autenticazione dell'utente;
 - c. prestito;
 - d. prestito interbibliotecario e document delivery;
 - e. riproduzioni a stampa e/o digitali;
 - f. informazione bibliografica e assistenza nella ricerca.

Art. 17 – Lettura e consultazione in sede

1. Tutte le risorse costituenti il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal supporto materiale, sono accessibili alla consultazione nelle sale lettura e di consultazione delle biblioteche.
2. Il materiale antico, raro e di pregio, nonché l'eventuale materiale archivistico, è soggetto a condizioni particolari di consultazione in base allo stato di conservazione e al pregio. Tali modalità vengono definite dai regolamenti interni delle singole biblioteche.

Art. 18 – Prestito

1. Al prestito sono ammessi di diritto tutti gli utenti interni ed esterni debitamente autorizzati secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole biblioteche.
2. La durata del prestito, il numero massimo delle opere concesse, le modalità di rinnovo sono definiti nei regolamenti interni delle singole biblioteche.

3. Il prestito è personale. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
4. La mancata restituzione delle opere ricevute in prestito entro il limite di scadenza stabilito, o il danneggiamento dell'opera, comportano sanzioni di tipo ed entità definiti dai regolamenti interni delle singole Biblioteche, sulla base di indirizzi del Comitato direttivo che ne favoriscano l'uniformità a livello dei Poli e del Sistema.
5. Di norma sono escluse dal prestito, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti interni delle singole Biblioteche, le seguenti opere:
 - a. materiale manoscritto e a stampa antico, raro, di particolare pregio storico-artistico;
 - b. materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
 - c. enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici;
 - d. riviste a fascicoli o annate rilegate;
 - e. opere a fogli mobili;
 - f. opere di frequente consultazione;
 - g. microforme, microfiche;
 - h. tesi di laurea.

Art. 19 – *Prestito interbibliotecario e Document Delivery*

1. Le Biblioteche favoriscono la circolazione del proprio patrimonio bibliografico, ad eccezione delle opere escluse dal prestito ai sensi del precedente articolo, privilegiando le istituzioni che adottano criteri di reciprocità. A questo scopo promuovono e partecipano a reti di scambio locali, nazionali ed internazionali.
2. Le tariffe a carico degli utenti per il recupero delle spese relative all'erogazione del servizio sono stabilite dai regolamenti interni delle singole biblioteche.

Art. 20 – *Riproduzioni a stampa e digitali*

1. Le riproduzioni per uso personale di articoli o brani di opere, all'interno dei locali della Biblioteca, sono consentite nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
2. Il materiale antico, raro e di pregio, o comunque suscettibile di danneggiamento, può essere riprodotto in forma cartacea o digitale solo su autorizzazione del Responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo, fatte salve le particolari limitazioni alle quali la fruizione dell'esemplare sia eventualmente sottoposta.

Art. 21 – *Informazione bibliografica e istruzione alla ricerca*

1. Il servizio di informazione bibliografica di primo livello (*quick reference*) è erogato in tutte le Biblioteche ed è rivolto a tutti gli utenti.
2. Le Biblioteche possono organizzare sessioni di reference avanzato e corsi di introduzione all'utilizzo delle risorse bibliografiche. Le biblioteche concordano con le strutture didattiche competenti l'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – *Norme transitorie e finali*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comitato Direttivo definisce la Tabella di cui all'art. 5, comma 1, e la sottopone all'approvazione degli Organi di governo dell'Ateneo.

2. Le Biblioteche saranno ricondotte sotto i Poli Bibliotecari o sotto le Biblioteche Interdipartimentali di Polo cui afferiscono i rispettivi dipartimenti.
3. I regolamenti delle Biblioteche dovranno essere adeguati al presente Regolamento entro e non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Le convenzioni in essere che prevedano esplicito riferimento ai servizi bibliotecari restano valide fino alla scadenza prevista.
5. Nel caso di accorpamento di Biblioteche, le relative Commissioni possono assumere la denominazione di Commissioni di Sezione, mantenendo transitoriamente inalterata la composizione.